



CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

ORDINANZA N. 28/98

Disciplina Area Marina Protetta di Miramare

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste,

VISTO: il foglio prot. n° 98417 del 20.10.98 con il quale la Riserva Naturale Marina di Miramare ha comunicato il termine dei lavori di posizionamento di una boa oceanografica a sostituzione della precedente sita in posizione C' e contestualmente richiedeva a questa Capitaneria di Porto l'emissione delle opportune segnalazioni ai fini della sicurezza della navigazione;

VISTA: la Legge 979/82 e successive modificazioni;

VISTO: in particolare l'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Ambiente in data 12 novembre 1986 relativo all'istituzione della Riserva Naturale Marina di Miramare nel Golfo di Trieste;

VISTA: la propria Ordinanza n° 76/95 che istituiva in via sperimentale una zona di rispetto antistante la Riserva Naturale Marina di Miramare;

VISTO: il parere espresso dalla Commissione Consultiva Locale per la pesca marittima in data 19 dicembre 1994;

CONSIDERATO: che per prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone delle cose e la sicurezza della navigazione, nonché di permettere il regolare funzionamento della boa oceanografica dotata di sofisticata strumentazione scientifica è necessario un aggiornamento dell'Ordinanza n° 76/95 precedentemente citata;

VISTI gli artt. 17 e 81 del Cod. Nav., è l'art. 59 del relativo Reg. di Esecuzione.

Per quanto sopra,

ORDINA

Art. 1

Nella fascia di mare prospiciente la Riserva Naturale Marina di Miramare, così come individuata nel Decreto ministeriale citato, in premessa, è istituita una zona di rispetto (buffer), che si estende per una lunghezza pari a metri 400 dal limite della Riserva medesima, dove è vietata la pesca sotto qualsiasi forma, con esclusione di quella sportiva esercitata da terra.

E' fatto altresì obbligo ai natanti in transito di navigare a distanza di sicurezza dai segnalamenti marittimi posti nei punti **B, B', C, C' D e D'** così come individuati nel successivo articolo. In particolare nel punto C', ove è posizionata una boa oceanografica, tale distanza di sicurezza non dovrà essere **inferiore a metri 10 (dieci)**. Nei predetti punti è comunque interdetto l'accosto, l'ancoraggio e l'ormeggio.

Art. 2

La zona di rispetto è individuata, così come riportato nell'allegata planimetria che è parte integrante della presente ordinanza, dalla spezzata congiungente i sottoelencati punti posizionati a mare con n° 6 (sei) boe di segnalazione ed a terra con n° 4 (quattro) traguardi ottici:

Punti di delimitazione della Riserva naturale marina di Miramare:

- **punto A** - Traguardo - situato sullo spigolo di ponente in testa al molo che delimita ad Ovest lo stabilimento balneare "Miramare Castello" (45° 42,00' N – 013° 43,2' E);
- **punto B** - Boa - Rilevamento vero 356°, distanza 200 m dal punto A (45° 41,89' N – 013°43 2'E);
- **punto C** - Boa - rilevamento vero 046°, distanza 200 metri;
- **punto D** - Boa - - rilevamento vero 097°, distanza 200 m dal punto E;
- **punto E** - Traguardo - situato in radice del molo diga foranea del porticciolo di Grignano.
-

Punti di delimitazione della zona di rispetto (buffer):

- **punto A'** - Traguardo - rilevamento vero 051° distanza 575 m dal punto B';
- **punto B'** - Boa - Rilevamento vero 356°, distanza 600 m dal punto A;
- **punto C'** - Boa oceanografica - rilevamento vero 046°, distanza 600 m dallo spigolo Sud-Ovest del Castello di Miramare;
- **punto D'** - Boa - rilevamento vero 097°, distanza 600 m dal punto E
- **punto E'** - Traguardo - rilevamento vero 044°, distanza 835 m dal punto D'.
-

I punti **A, A', E ed E'** sono muniti di due traguardi ottici di colore giallo ed i punti **B, B', C, C', D e D'** sono costituiti da boe di colore giallo munite di miraglio dello stesso 'colore aventi caratteristica luminosa scintillante (con un lampo ogni 5 secondi - 0.5 on e 4.5 off) e portata luminosa di un miglio.

Art. 3

L' Ente Gestore della Riserva, Marina di Miramare deve provvedere al mantenimento in efficienza dei predetti segnalamenti marittimi sia diurni che notturni e alla loro periodica manutenzione nonché al tempestivo ripristino in caso di avaria dei medesimi.

Art. 4

L'ordinanza 76/95 citata in premessa è abrogata.

Art. 5

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a termini di legge, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose per non aver osservato le disposizioni in essa contenute.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presenza Ordinanza.

Trieste, 05 novembre 1998

DOCUMENTO FIRMATO
IN ORIGINALE

STRALCIO PLANIMETRICO

